



CITTA' DI FERMO

**Regolamento Comunale per la Ripartizione del Fondo
per la Progettazione e l'Innovazione di cui all'art.93 del
D.Lgs163/2006**

(Modificato con deliberazione G.C. n.65 del 10/02/2015)

Nuovo Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 del D.Lgs 163/

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 93, comma 7-bis e 7-ter, del Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato Codice, disciplina i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione dell'incentivo previsto dalla norma succitata, per lo svolgimento delle attività ivi indicate, da parte del personale del Settore

Art. 2

Costituzione e quantificazione del fondo per progetti di opere o lavori

1. Per ogni opera o lavoro da realizzare è costituito un fondo non superiore alla misura prevista dalla normativa vigente.
2. Le manutenzioni ordinarie e le somme urgenze non rientrano nell'applicazione del presente regolamento.
3. La ripartizione del fondo incentivante relativo alle opere pubbliche è effettuata nei confronti dei componenti del gruppo di lavoro secondo le seguenti percentuali:

| FIGURE PROFESSIONALI ovvero FASI DEL PROCEDIMENTO | | FASI DEL LAVORO | | | | % |
|---|---|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | Progettazione | | | Esecuzione | |
| | | Preliminare | Definitivo | Esecutivo | | |
| 1 | Responsabile procedimento* e suoi collaboratori <i>* nel caso coincida con la persona con qualifica dirigenziale la percentuale sarà ripartita tra i collaboratori.</i> | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| | Totale | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 2 | Progettista e suoi collaboratori | 3 | 16 | 13 | 0 | 32 |
| 3 | Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | Totale | 3 | 16 | 16 | 0 | 35 |
| 4 | Direttore lavori e suoi collaboratori | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 5 | Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | Totale | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 6 | Collaudo amministrativo certificato esecuzione | tecnico ovvero regolare | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | Totale | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | Totale generale | | 7 | 21 | 21 | 51 | 100 |

4. Nel caso di fasi procedurali non utilizzate (pur in presenza di lavorazione totalmente interna) le economie confluiscono al 50% nel fondo per il responsabile del procedimento e per il direttore dei lavori.

5. Nel caso di incarichi esterni per le diverse fasi procedurali la quota prevista per il responsabile del procedimento (e suoi collaboratori) è pari al 40% dell'intero fondo.

Art. 3

Suddivisione del fondo

1. L'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 2, è ripartito, per ciascun opera o lavoro, tra il Responsabile del Procedimento (escluso se qualifica dirigenziale) e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, così come quantificato al precedente art. 2, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 4

Redazione di progetti

1. La redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e la fase realizzativa delle opere o lavori, sono curati, in via prioritaria, dal personale dei Settori interessati, fatte salve le situazioni di cui al comma 6 dell'art. 90 del Codice.

2. I progetti di opere o lavori rispondono alle disposizioni dell'art.93 del citato Codice e alle ulteriori disposizioni normative.

Art. 5

Figure professionali coinvolte nella redazione dei progetti

1. Le figure professionali ed operative degli uffici coinvolte nella redazione delle opere o lavori, ai vari livelli stabiliti dalla legge e nella fase della realizzazione, da individuare tra il personale interno ai fini della fruizione dell'incentivo, sono tutte quelle che contribuiscono alle attività intellettuali e materiali volte alla predisposizione degli elaborati dei progetti e alla direzione dei lavori. Tali figure sono individuate, nei modi dell'art. 6, in

base ai seguenti criteri:

- limiti di competenza professionale determinati dalla normativa vigente;
- entità e complessità dell'opera;
- tipologia dell'opera;
- specializzazione per la categoria dei lavori da realizzare;
- entità o complessità delle procedure amministrative da effettuare.

Art. 6

Modalità di conferimento degli incarichi e di riparto del fondo

1. Prima della stesura del progetto preliminare il Dirigente di Settore procede, con specifica disposizione di servizio comunicata agli interessati, ad assegnare al personale interno i diversi ruoli professionali, in relazione all'opera da realizzare; tale personale può essere modificato e integrato durante lo svolgimento dell'attività in funzione delle esigenze eventualmente sopravvenute.
2. Con adeguata motivazione può essere utilizzato altro personale appartenente a Settori diversi, previo nulla osta del relativo Dirigente di Settore.
3. Ogni qualvolta si concluda una fase del procedimento, il Dirigente, su proposta del responsabile del procedimento, definisce, con apposita disposizione di servizio, la percentuale del compenso spettante a ciascun partecipante in relazione all'effettivo apporto di ciascuno al progetto.
4. Il personale incaricato della progettazione e dell'esecuzione di opere, può far parte di più gruppi di lavoro compatibilmente con il proprio carico di lavoro accertato dal rispettivo Dirigente di Settore, cumulando i diversi incentivi maturati.
5. Le fasi procedurali in corso sono chiuse con le disposizioni e la disciplina previgente, applicandosi il presente regolamento a partire dalle successive fasi procedurali.

Art. 7

Modalità di liquidazione del fondo

1. Su proposta del responsabile del procedimento, il Dirigente di Settore, sulla scorta delle disposizioni di servizio di quantificazione delle percentuali individuali per le diverse fasi del procedimento, provvede, con specifico atto, alla determinazione degli effettivi compensi ed alla loro liquidazione nel seguente modo:
 - a) per l'attività relativa a progetti di opere o lavori, l'incentivo previsto è liquidato al 80% dopo la conclusione di ogni fase del lavoro e il saldo dopo l'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Art. 8

Penalità

1. In assenza degli adempimenti stabiliti dall'art. 6 a carico del responsabile unico del procedimento, si applica una penale del 20% sul compenso spettante allo stesso, previa contestazione degli addebiti.

2. Qualora le opere o i lavori non risultino collaudabili ovvero le fasi del lavoro riportino un ritardo nella loro esecuzione (superiore di tre mesi rispetto al tempo ulteriormente assegnato dall'amministrazione), la Giunta, previa contestazione degli addebiti, procede ad applicare una penale fino ad un massimo del 20% dell'incentivo spettante.

3. Nel solo caso in cui non sia possibile rispettare il tempo assegnato per la redazione del progetto di cui al comma 1 dell'art.6 per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato, la giustificazione del ritardo può essere accettata, unitamente al nuovo termine di consegna degli elaborati, con disposizione del Dirigente di Settore ovvero del Direttore generale qualora il Dirigente è anche responsabile del procedimento. In ogni caso il ritardo è segnalato alla Giunta per i provvedimenti di cui al precedente comma.

Art. 9

Correlazione dei compensi con le altre forme di incentivazione

1. I dipendenti che partecipano ai compensi incentivanti di cui all'art. 1 non possono effettuare, durante il tempo assegnato o impiegato per le attività e per le prestazioni inerenti, lavoro straordinario per svolgere le predette funzioni.

2. La corresponsione degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

3. Non sarà corrisposto incentivo al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 10

Spesa per il compenso incentivante

1. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, di cui all'art.1, è inserita nel fondo di cui all'art.15 lett. k non soggetta a contenimento del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali sottoscritto in data 1° aprile 1999 e all'art.26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza del comparto regioni-autonomie locali sottoscritto in data 23 dicembre 1999.

Art. 11

Norme transitorie - Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, in applicazione del principio tempus regit actum produrranno i propri effetti sulle prestazioni effettuate successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114).

2. Per le prestazioni afferenti la progettazione il presente regolamento si applica ai progetti approvati successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114).

3. In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi da erogare per attività svolte fino al 18 agosto 2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo

vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti. Ciò anche in considerazione al fatto che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo di cui alla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalla Statuto Comunale e sarà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente.

5. Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta Comunale 559 del 31/12/2008.

6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

* * * * *